

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale          | Presidente   |
| - Dott.ssa Claudia Rossi           | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)   |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto       | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario per le controversie in<br>cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.  |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di una carta prepagata e di essere stato contattato telefonicamente, il 18.02.2009, dal servizio sicurezza della banca che intendeva verificare se due prelievi, per un importo complessivo di € 306,50, effettuati a valere sulla carta suddetta intestata al ricorrente, fossero stato effettuati dallo stesso. In caso negativo, la banca invitava il cliente a sporgere denuncia, a disconoscere i prelievi con apposito modulo da presentare alla banca stessa e a chiedere il rimborso dell'ammontare sottratto. Il cliente poneva in essere le operazioni richieste, ma il rimborso non arrivava, nonostante i solleciti al riguardo da lui eseguiti.

Nel ricorso si chiede all'Arbitro, oltre alla restituzione dei 306,50 euro a favore del titolare della carta, la condanna della banca a una "esemplare penale", indicata in una misura doppia rispetto alla cifra prelevata, verosimilmente quale sanzione per l'inefficienza e la lentezza con cui la questione è stata gestita.

L'intermediario non ha contestato la richiesta di rimborso del ricorrente ed ha osservato che il ritardo nell'esame e nella soluzione della vicenda è dipeso da diversi fattori tra cui:

- la circostanza che le attività di verifica su quanto riferito dal cliente circa la non riconducibilità allo stesso dei prelievi effettuati fossero di competenza dell'emittente della carta, soggetto – a dire della banca – da essa distinto ed autonomo, essendo la carta in questione un prodotto rispetto al quale la banca stessa avrebbe operato solamente come soggetto distributore;
- la richiesta di rimborso del cliente è capitata in un momento di transizione per l'istituto, a seguito dell'avvio di un processo di integrazione delle attività in un gruppo di maggiori dimensioni.

In ogni caso, la banca, in data 11.01.2010, ha proposto al ricorrente di chiudere in via bonaria la controversia dichiarandosi disponibile a erogare, oltre alla somma richiesta, anche i 20 euro sostenuti per l'avvio della procedura dinanzi a questo Collegio.

Il cliente negava il proprio assenso all'accordo e ribadiva il proprio interesse ad ottenere una pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nella seduta del 19.02.2010 il Collegio ha ravvisato l'opportunità di chiedere alle parti la produzione di copia del contratto di rilascio della carta prepagata specificamente dedotta nella presente controversia.

Alla richiesta ha fatto seguito, nei termini indicati dal Collegio, la produzione documentale integrativa da parte sia della banca, sia del cliente. Dal contratto è risultato che il soggetto emittente della carta è la banca stessa.

## **DIRITTO**

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti e ai sensi di cui alla motivazione che segue.

Sulla base delle clausole del contratto intercorso tra la banca e il cliente in relazione all'emissione della carta prepagata non è contestabile, né – in verità – contestato che al cliente spetti il rimborso, da lui ritualmente e debitamente richiesto, delle somme indebitamente sottratte.

L'addebito che il cliente muove alla banca, e che questa respinge, ha invece riguardo al profilo del ritardo e della lentezza della banca stessa nella gestione delle vicenda, risalendo i fatti per cui è controversia al febbraio del 2009 ed avendo solo nel gennaio del 2010, ed a seguito della proposizione da parte del cliente del ricorso a questo Arbitro, la banca offerto il rimborso immediato della somma.



Tuttavia, la domanda svolta dal ricorrente, di condanna della banca al pagamento di una sanzione a titolo “esemplare”, non può essere accolta, da un lato (e nella prospettiva “privatistica”) perché la nostra esperienza giuridica non conosce, allo stato, l’istituto dei c.d. danni punitivi, dall’altro perché le disposizioni che regolano l’attività e la competenza dell’ABF non prevedono il potere di detto organismo di irrogare sanzioni pecuniarie in relazione alle eventuali condotte negligenti degli intermediari.

La domanda del ricorrente può essere tuttavia interpretata ed accolta come domanda di risarcimento del danno, da lui subito in conseguenza del comportamento colposamente lento ed in tal senso negligente dell’intermediario, che non può trovare una giustificazione nella diversità, come si è visto insussistente, tra il soggetto distributore della carta ed il soggetto emittente della stessa. Dunque, in base alle clausole che regolano il contratto in questione, integrate con i principi generali della buona fede e della correttezza, la banca avrebbe dovuto, una volta verificata la truffa ai danni del legittimo titolare della carta prepagata, attivarsi per far sì che il cliente conseguisse immediatamente il rimborso di quanto illegittimamente sottrattogli.

Ciò non è avvenuto ed è per questa ragione che deve essere disposta la condanna della banca a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno determinato in via equitativa, l’importo di € 350,00, comprensivo di interessi e rivalutazione..

### **P.Q.M.**

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone, pertanto, che la banca corrisponda a titolo risarcitorio al ricorrente la somma determinata in via equitativa di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), comprensiva di interessi e rivalutazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE MARZIALE**